

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4683 del 25/11/2016
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CESENA (FC) IN LOC. SAN GIORGIO DITTA: DOMENICONI ROBERTO, DOMENICONI ANDREA E AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI E FIUZZI S.S. - USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA - PRATICA FCPPA0979
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4828 del 24/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

OGGETTO: RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CESENA (FC) IN LOC. SAN GIORGIO

DITTA: DOMENICONI ROBERTO, DOMENICONI ANDREA E AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI E FIUZZI S.S.

USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA

PRATICA FCPA0979

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 238/99 che dispone che possa essere richiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'art. 4 del RD 11 dicembre 1933 n.1775 per le derivazioni di acque divenute pubbliche ai sensi dell'art. 1 della L 5 gennaio 1994, n. 36 e del DPR medesimo;
- il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, che, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 23 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000 n. 258, dispone che i canoni relativi alle sopraccitate concessioni decorrono dal 10 agosto 1999;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n.26 "Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE) e che le funzioni regionali in materia di sicurezza idraulica siano esercitate tramite l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito ASTPC),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate

derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n.1793 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per I corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli n. 17766 del 24/11/2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di CESENA ai sensi di quanto previsto dall'art.50 comma 1 della LR 7 del 14 aprile 2004, con cui è stata tra l'altro assentita la concessione preferenziale alla ditta Domeniconi Andrea – Cod. Fisc.DMNNDR71T20C573K –, residente in via Parataglio n. 225, per un volume annuo massimo di prelievo di 2000 mc, ad uso irrigazione agricola con scadenza al 31/12/2005;
- al punto g) della suddetta determinazione è specificato che il concessionario avrebbe dovuto presentare eventuale istanza di rinnovo anteriormente alla scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 27 del citato RR 41/01, corredando tale istanza con i dati e gli elaborati tecnici di cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36 del medesimo RR 41/01.VISTA:
- la domanda assunta al prot. regionale n. PG.2007.322420 del 18/12/2007 con la quale Domeniconi Andrea – Cod. Fisc.DMNNDR71T20C573K –, residente in via Parataglio n. 225 e Domeniconi Roberto – Cod. Fisc.DMNRRT49S05573Z – residente in via Parataglio n.240, entrambi in località San Giorgio in Comune di Cesena (FC), hanno chiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione preferenziale di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola per colture frutticole mediante l'utilizzo di un pozzo, sito in località San Giorgio del Comune di Cesena (FC), catastalmente identificato al foglio 45 particella 179 con aumento del prelievo annuo fino a un massimo di mc 8200 circa;
- la richiesta di cambio di titolarità della richiesta in istruttoria assunta al prot. regionale n. PG.2016.0260376 del 12/04/2016, presentata da Domeniconi Andrea – Cod. Fisc.DMNNDR71T20C573K –, residente in via Parataglio n. 225 e Domeniconi Roberto – Cod. Fisc.DMNRRT49S05573Z – residente in via Parataglio n.240, unitamente all'Azienda Agricola Domeniconi e Fiuzzi s.s., - P.I. 03429320405 – con sede in via Parataglio n.225, tutti in località San Giorgio in Comune di Cesena (FC);
- la documentazione presentata a corredo della domanda da cui risulta che il prelievo è di 8200 circa e avviene mediante un pozzo avente una profondità di m. 37 dal piano di campagna, diametro 160 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 16,5 Kw e portata massima di 16,5 l/s e portata media di esercizio di 6 l/s ;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T.

n.327 del 02.11.2016 periodico (Parte Seconda) e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO che la ditta ha versato:

- in data 11/12/2007 l'importo pari ad € 166,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria con bollettino postale VCY 0959;
- al momento del ritiro della citata concessione preferenziale è stato versato l'importo pari a € 51,65 a titolo di cauzione;
- i canoni di concessione annuale fino all'anno 2017;

RITENUTO che il deposito cauzionale debba essere integrato con una somma pari a € 198,35, in quanto la normativa vigente stabilisce l'importo minimo di € 250,00 per le somme a garanzia del rapporto concessorio;

PRESO ATTO:

- della nota n. 282/2016 del 04/07/2016 assunta a protocollo col n. PGFC/2016/0009987 del 05/07/2016 con la quale l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli giudica il prelievo ammissibile a condizione che venga accertata la impossibilità del ricorso a soluzioni alternative e con prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza almeno annuale;
- del "silenzio", ovvero della mancanza di risposta da parte della Provincia di Forlì-Cesena da intendersi, ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/1990, quale assenso senza condizioni, alla richiesta di parere inviato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, per Posta Elettronica Certificata, con nota protocollo n. PG.2016,0310021 del 28/04/2016 ;
- della nota n. 3920 del 29/08/2016, assunta al protocollo PGFC13236 del 08/09/2016, con la quale il Canale Emiliano Romagnolo demanda il parere al Consorzio di Bonifica della Romagna in qualità di Gestore della rete;
- della nota prot. n. 12191/CES/3504 del 04/05/2016, assunta al protocollo PGFC/2016/7089 del 11/08/2016 con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna, accertata l'impossibilità allo stato attuale di soddisfare la domanda di acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, nulla osta al rilascio della concessione;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001 ad uso irrigazione agricola per colture frutticole;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

SU PROPOSTA della Posizione Organizzativa *GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE AREE DEL Demanio Idrico e delle Risorse Idriche* Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Forlì-Cesena;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rilasciare a Domeniconi Andrea – Cod. Fisc.DMNDR71T20C573K –, residente in via Parataglio n. 225 e a Domeniconi Roberto – Cod. Fisc.DMNRRT49S05573Z – residente in via Parataglio n.240, unitamente all'Azienda Agricola Domeniconi e Fiuzzi s.s., - P.I. 03429320405 – con sede in via Parataglio n.225, il rinnovo in variante della concessione di acqua pubblica sotterranea catastalmente identificata al foglio 45 mappale 179 in comune di Cesena (FC), in località San Giorgio, da destinarsi ad uso irrigazione agricola per colture frutticole fatti salvi i diritti dei terzi;

2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 16,5 e di esercizio di l/s 6 corrispondente, e un volume complessivo annuo di circa mc. 8200 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. che dall'anno 2018, i concessionari dovranno versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, i canoni di concessione annuale, e per venire a conoscenza degli importi degli stessi, ancora non definiti con atti regionali, i concessionari dovranno contattare questa Agenzia,
6. che i concessionari dovranno versare l'importo pari a **€ 198,35** a conguaglio del deposito cauzionale già versato e prima del ritiro del presente provvedimento, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
8. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
9. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte dei concessionari;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introiettati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna; che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
12. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI FORLÌ-CESENA

Arch. Roberto Cimatti



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola con concessionari Domeniconi Andrea – Cod. Fisc.DMNDR71T20C573K –, Domeniconi Roberto – Cod. Fisc.DMNRRT49S05573Z –, unitamente all'Azienda Agricola Domeniconi e Fiuzzi s.s., - P.I. 03429320405 – Pratica n. FCPPA0979.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avviene mediante pozzo esistente, aventi le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 160
- profondità m 37
- tubo di mandata diametro mm. 80
- portata di esercizio della pompa l/s 6,0;
- potenza della pompa Kw 16,5.

Il prelievo è ubicato nel Comune di Cesena (FC) località San Giorgio su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.45 mapp. n.179 aventi le seguenti coordinate geografiche:

UTM*32: X= 760.220 Y= 898.320,

La risorsa derivata utilizzata per irrigare circa ha 6,50 di terreno con colture frutticole.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 16,5, di esercizio l/s 6,0 ,**
- **volume annuo complessivo massimo prelevato di mc 8200.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,

- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore delle portate uscenti dal pozzo, che registri i volumi emunti, con obbligo di trasmissione a questa Agenzia, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti registrati dal contatore nell'anno precedente.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.